

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 53 del 13 dicembre 1993, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 389 della medesima legge.

**Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 40.**

**"Integrazione alla Legge Regionale 14 giugno 1993, n. 21 concernente: Nuova disciplina sulle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali"**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO  
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

All'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1993 n. 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis: "Qualora il Consiglio Regionale non provveda alla sostituzione almeno tre giorni prima del termine di cui al primo comma, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio Regionale, il quale, su parere dell'Ufficio di Presidenza, se espresso, deve comunque provvedere entro tale termine".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

7 dicembre 1993

Grasso